

Codice A1705A

D.D. 24 aprile 2018, n. 495

Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerato in particolare l'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" con i paragrafi 1-8 del reg. (UE)1305/2013 che corrispondono alla sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*, che prevede impegni aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve le eccezioni approvate dai Servizi della Commissione europea in deroga agli importi massimi;

considerato, inoltre, l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE)1305/2013, che prevede impegni aventi durata al massimo quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

visti i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;

reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

reg. delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

reg. di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 e s.m.i., recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

considerato in modo particolare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 del reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che disciplinano rispettivamente la conversione e l'adeguamento degli impegni verso altri impegni dello sviluppo rurale, laddove siano soddisfatte determinate condizioni;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione C(2018) 1288 del 26/2/2018;

vista in particolare la Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR, comprendente le sottomisure 10.1 e 10.2;

considerate le operazioni che compongono la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali), alcune delle quali articolate in azioni:

10.1.1 "Produzione integrata";

10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie";

10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa", composta dalle azioni:

10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,

10.1.3/2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,

10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,

10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili", composta dalle azioni:

10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,

10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole,

10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera", composta dalle azioni:

10.1.5/1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,

10.1.5/2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,

10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani";

10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema", composta dalle azioni:

10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,

10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,

10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,

10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono";

10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli";

vista la Misura 11 (Agricoltura biologica) del PSR 2014-2020 e le due sottomisure in cui è articolata:

- 11.1, con l'unica operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica"

- 11.2, con l'unica operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica";

vista la DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e s.m.i. che ha stabilito la presentazione condizionata di nuovi impegni per l'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" e per l'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 con la

clausola di adeguamento (par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) obbligatorio nel 2016 agli impegni e alle prescrizioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazione analoga 10.1.1 "Produzione integrata" o della Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020;

vista la determinazione dirigenziale n. 326 del 4/6/2015 che ha dettato le Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i.

viste la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la determinazione dirigenziale n. 248 del 21/04/2016 che hanno definito per la campagna 2016 le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative a tutte le operazioni/azioni della sottomisura 10.1;

viste la DGR n. 144814-3089 del 27/03/2017 e la determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017, che hanno definito per la campagna 2017 le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative alle operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 ;

visto il Decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>>;

visto che la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e vista la l.r. 13.11.2006 n. 35 che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è stata riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto della DGR n. 94-3832 del 4.08.2016 (BU 36 dell'08.09.2016) avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'Arpea delega una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento della domanda di pagamento ai Settori regionali (Strutture temporanee di cui alla DGR n. 22-4193 del 14.11.2016 "Istituzione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/2008 di Strutture Temporanee, articolazioni della Direzione agricoltura");

tenuto conto del Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.;

preso atto della Determinazione del Direttore di Arpea n. 56 del 5.04.2018, che stabilisce nell'Allegato 2 le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento relative alla campagna 2018 (in particolare modalità, scadenze e controlli) per le Misure 10 e 11 del PSR;

ritenuto opportuno richiamare e aggiornare, ove necessario, le disposizioni di natura tecnica da fornire ai titolari delle domande di pagamento del 2017 delle Misure 10 ;

ritenuto opportuno consentire alle imprese agricole di intensificare gli impegni in corso di attuazione effettuando:

- ai sensi dell'art. 14, par.1 del reg. (UE) 807/2014, la *conversione* dagli impegni dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) agli impegni delle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere), 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). In questi casi la trasformazione dei seminativi preesistenti, seppure condotti secondo tecniche di produzione integrata, in foraggere pluriennali (azione 10.1.4/1) o in superfici improduttive (altre azioni indicate) determina nell'arco del quinquennio benefici ambientali che includono l'azzeramento dei trattamenti diserbanti e inoltre, per le superfici stabilmente inerbite, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni e la copertura permanente del suolo;
- ai sensi dell'art. 14, par.2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di impegni in corso dell'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) in impegni dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo);
- ai sensi dell'art. 14, par.2 del reg. (UE) 807/2014, e limitatamente alle domande giunte nel 2018 al secondo anno di impegno (adesioni 2017), l'*adeguamento* degli impegni in corso dell'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) mediante prolungamento di un anno del periodo di impegno in caso di applicazione dell'intervento su particelle aggiuntive, in modo da garantire anche per queste ultime la durata almeno quinquennale delle colture foraggere prevista dall'azione;
- la conversione di impegni in corso dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) in impegni dell'operazione 11.1.1 (conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) o dell'operazione 11.2.1 (conversione agli impegni dell'agricoltura biologica)

stabilito di approvare le disposizioni allegate al presente provvedimento, riguardanti aspetti non regolamentati dall'Arpea e in particolare gli aspetti tecnici per l'attuazione nella campagna 2018 degli impegni in corso relativi alla Misura 10 del PSR 2014-2020, di competenza della Direzione regionale Agricoltura, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente della Direzione agricoltura;

tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per i motivi specificati in premessa

DETERMINA

in riferimento alle domande di pagamento che devono essere presentate per l'annualità 2018 dalle imprese agricole che proseguono nell'attuazione di impegni in corso della sottomisura 10.1:

- titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) relative all'azione 214.1 del PSR 2007-2013, presentate nel 2015 alle condizioni specificate dalla DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e dalla DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento e proseguite nel 2016 (mediante adeguamento alla corrispondente operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020) e nel 2017
- titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) relative a operazioni/azioni della sottomisura 10.1, presentate nel 2016 alle condizioni specificate dalla DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e dalla D.D. n. 248 del 21/04/2016 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento e proseguite nel 2017;
- titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) relative a operazioni/azioni della sottomisura 10.1, presentate nel 2017 alle condizioni specificate dalla DGR n. 14-4814 del 27/3/2017 e dalla D.D. n. 289 del 4/4/2017 e s.m.i. e risultate ammissibili a finanziamento;
- imprese che sono subentrate (totalmente o parzialmente) a quelle sopra indicate nella conduzione di terreni oggetto di impegni in corso di attuazione;

- 1) di approvare l'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, comprendente disposizioni applicative articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) 807/2014, la *conversione* da impegni in corso dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) a impegni delle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere), 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi) mediante partecipazione ai rispettivi bandi. La finanziabilità degli impegni attivati a seguito della conversione è condizionata alla collocazione delle domande in posizione utile nelle rispettive graduatorie;
- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di impegni in corso dell'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) in impegni dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo). La corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;
- 4) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di impegni in corso dell'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) sotto forma di un prolungamento di un anno, in caso di applicazione dell'intervento su particelle aggiuntive. La corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;
- 5) di autorizzare la *conversione* di impegni in corso dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) in impegni dell'operazione 11.1.1 (conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) o dell'operazione 11.2.1 (mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica), prevista dal PSR 2014-2020 ai sensi dell'art. 14, par.1 del reg. (UE) 807/2014;

- 6) di richiamare, per quanto non previsto dalla presente determinazione, la Determinazione del Direttore di Arpea n. 56 del 5/4/2018 e in particolare l'Allegato 2;
- 7) di stabilire che le disposizioni contenute in allegato alla presente determinazione potranno essere integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mario Ventrella

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione Europea C(2018) 1288 del 26/2/2018

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Settore Produzioni agrarie e zootecniche



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso – annualità 2018

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
1.1 DEFINIZIONI	7
1.2 FINALITÀ	8
1.3 RISORSE FINANZIARIE	8
1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	8
1.5 BENEFICIARI	8
1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO	9
1.7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	10
1.8 ELENCO DELLE OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA	10
PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI.....	12
2.1 OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA.....	12
2.1.1 Descrizione degli interventi.....	12
2.1.2 Beneficiari.....	12
2.1.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	12
2.1.4 Impegni.....	13
2.1.4.1 Impegni di base.....	13
2.1.4.2 Impegni aggiuntivi/facoltativi	19
2.1.5 Durata.....	24
2.1.6 Cumulabilità e compatibilità con altre operazioni della misura 10 e le altre misure	24
2.1.7 Compatibilità con i programmi OCM frutta.....	25
2.1.8 Compatibilità con l'azione 10.1.4/1	25
2.1.9 Conversione in impegni di altre operazioni	25
2.1.10 Entità del premio annuale	26
2.1.10.1 Impegni di base.....	26
2.1.10.2 Impegni facoltativi	27
2.1.11 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	27
2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE	28
2.2.1 Descrizione degli interventi	28

2.2.2 Beneficiari	28
2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	28
2.2.4 Impegni di base	29
2.2.5 Impegni aggiuntivi.....	30
2.2.6 Durata	32
2.2.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	33
2.2.8 Entità del premio annuale	33
2.2.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	33
2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA	35
2.3.1 Descrizione degli interventi	35
2.3.2 Beneficiari	35
2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	35
2.3.4 Impegni di base	36
2.3.5 Impegno aggiuntivo (facoltativo)	41
2.3.6 Durata	43
2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	43
2.3.8 Adeguamento degli impegni dall'azione 10.1.3/1 all'azione 10.1.3/2	44
2.3.9 Entità del premio annuale	44
2.3.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	44
2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI	45
2.4.1 Descrizione degli interventi	45
2.4.2 Beneficiari	46
2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	46
2.4.4 Impegni	47
2.4.5 Durata	49
2.4.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	49
2.4.7 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1	50
2.4.8 Entità del premio annuale	51
2.4.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	51

2.5 Operazione 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera	52
2.5.1 Descrizione degli interventi.....	52
2.5.2 Beneficiari.....	52
2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	52
2.5.4 Impegni.....	54
2.5.5 Durata.....	56
2.5.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	56
2.5.7 Entità del premio annuale.....	57
2.5.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	57
2.6 - OPERAZIONE 1.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI	58
2.6.1 Descrizione del tipo di intervento.....	58
2.6.2 Beneficiari.....	58
2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	58
2.6.4 Impegni.....	59
2.6.5 Durata.....	60
2.6.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	60
2.6.7 Entità del premio annuale.....	60
2.6.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	60
2.7 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA	61
2.7.1 Descrizione degli interventi.....	61
2.7.2 Beneficiari.....	62
2.7.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	62
2.7.4 Impegni.....	63
2.7.5 Durata.....	66
2.7.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	66
2.7.7 Entità del premio annuale.....	66
2.7.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	67

2.8 OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO	68
2.8.1 Descrizione del tipo di intervento	68
2.8.2 Beneficiari	68
2.8.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	68
2.8.5 Impegni	69
2.8.6 Durata	70
2.8.7 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	70
2.8.8 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti	71
2.8.9 Entità del premio annuale	71
2.9 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI	72
2.9.1 Descrizione del tipo di intervento	72
2.9.2 Beneficiari	72
2.9.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	72
2.9.4 Impegni	74
2.9.5 Durata	76
2.9.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure	76
2.9.7 Entità del premio annuale	76
2.9.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	76
2.10 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI	78
2.10.1 Cumulabilità fra impegni	78
2.10.2 Conversione degli impegni	78
2.10.3 Adeguamento degli impegni	79
2.10.4 Variazione delle superfici impegnate	79
2.10.5 Estensione delle superfici sotto impegno	80
2.10.6 Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno	80
2.10.7 Riduzioni di superfici sotto impegno	80
2.10.8 Trasferimento dei terreni e degli impegni	80
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	82
3.1 RINVO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)	82

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA	83
3.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	84
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	86
4.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	86
4.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ..	86
4.3 RIESAMI/RICORSI.....	86
4.4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	87
Finalità del trattamento	88
Modalità del trattamento.....	88
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	88
Natura del conferimento dei dati personali trattati	88
Titolarità del trattamento	88
Responsabili del trattamento dei dati	88
Diritti dell'interessato	88
4.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	89
4.7 CONTATTI.....	91

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013¹. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

1.2 FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità perseguite sono indicate più in dettaglio nell'ambito di ciascuna operazione.

1.3 RISORSE FINANZIARIE

Trattandosi di domande di pagamento riguardanti impegni intrapresi in annualità precedenti, la copertura finanziaria è a carico delle risorse del PSR a suo tempo impegnate con i rispettivi bandi.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, entro le ore **23:59:59 del 15 maggio 2018** ⁽²⁾.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

1.5 BENEFICIARI

I beneficiari del sostegno sono soggetti che proseguono nell'attuazione di impegni in corso della sottomisura 10.1:

² Termine stabilito dall'art. 13 del reg. (UE) 809/2014

- titolari di domande di pagamento relative alla misura 10 del PSR 2014-2020 giunte nel 2018 al quarto *anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2015 ai sensi del bando della misura 214 – azione 214.1 del PSR 2007-2013 (D.G.R. n. 29-1516 del 3.6.2015 e D.D. n. 326 del 4.6.2015 e loro s.m.i.), risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite nel 2016 (mediante adeguamento all'azione 10.1.1) e nel 2017;
- titolari di domande di pagamento relative alla misura 10 giunte nel 2018 al *terzo anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2016 ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29.3.2016 e della D.D. n. 248 del 21.4.2016 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e e proseguite nel 2017;
- titolari di pagamento relative alla misura 10 giunte nel 2018 al *secondo anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2017 ai sensi della D.G.R. n. 14-4814 del 27.3.2017 e della D.D. n. 289 del 4.4.2017 e s.m.i. e risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie.

I beneficiari degli aiuti della sottomisura 10.1 sono agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli³. I pagamenti dell'azione 10.1.7 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio. La tipologia dei beneficiario è specificata nella descrizione delle singole operazioni.

1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO

La sottomisura 10.1, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agro-climatici-ambientali ad adesione volontaria di durata almeno quinquennale. Gli aiuti annuali previsti, riportati di seguito nella trattazione delle singole operazioni (*cf. Parte II*), sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (unità di Bestiame adulto) sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione dei rispettivi impegni.

Gli aiuti non possono oltrepassare i limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013⁴, a eccezione delle operazioni 10.1.7 e 10.1.8 per le quali il PSR ha autorizzato il superamento dei massimali. In caso di adesione a un'operazione e ai rispettivi impegni aggiuntivi oppure a più operazioni fra loro cumulabili, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale. In questo caso il programma informativo abatterà in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013.

Gli impegni della sottomisura vanno al di là delle seguenti regole basilari:

a) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

³ Si applica la definizione di superficie agricola

⁴ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

- disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
- disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015,

b) CONDIZIONALITÀ:

- disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. al Titolo VI, Capo I;
- recepimento nazionale e regionale con DM n. 1867 del 18/1/2018 (GU n.80 del 6/4/2018, suppl. ord. n. 15)

c) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10
- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 1867 del 18/1/2018;
- declinati a livello regionale,

d) registrazione individuale degli animali.

ATTENZIONE: Il rispetto di tutti gli obblighi di base sopra richiamati è condizione per percepire interamente gli aiuti della sottomisura. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le regole basilari direttamente collegate a singoli impegni di ciascuna operazione.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.⁵

Le operazioni 10.1.4 (azioni 2 e 3) e 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3) prevedono una riduzione dei pagamenti nei casi in cui parte degli impegni sia già compensata dal pagamento unico ai sensi del reg. (UE) 1307/2013, in quanto compresa nelle regole di condizionalità o del *greening*.

1.7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni sono limitate a specifiche aree o colture in funzione degli obiettivi ambientali da raggiungere e dei fabbisogni del territorio (condizioni critiche da migliorare o situazioni di pregio ambientale da tutelare).

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.8 ELENCO DELLE OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA

Le presenti disposizioni riguardano le domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni in corso relativi alle operazioni/azioni della sottomisura 10.1, descritte in dettaglio nella Parte II:

10.1.1 Produzione integrata

⁵ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

- 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
- 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:
 - 10.1.3/1 Minima lavorazione
 - 10.1.3/2 Semina su sodo
 - 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale
- 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili:
 - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
 - 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
 - 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi
- 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:
 - 10.1.7/1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide
 - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica
 - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi
- 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
- 10.1.9 Gestione sostenibile dei pascoli

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1 OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA

2.1.1 Descrizione degli interventi

L'operazione sostiene l'applicazione del metodo di produzione agricola integrata, che prevede un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile, l'integrazione o la sostituzione degli interventi chimici con tecniche a minore impatto ambientale. L'impiego del metodo di produzione integrata e l'eventuale attuazione di impegni aggiuntivi contribuiscono a soddisfare diverse necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole
- e secondariamente:
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio,
 - migliorare la conservazione del sistema suolo,
 - diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio,
 - sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.01	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.1.2 Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

2.1.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

Non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro.

2.1.4 Impegni

L'operazione prevede l'adesione a impegni di base, richiesta a tutti gli agricoltori aderenti, e l'adesione facoltativa a impegni aggiuntivi; entrambi i tipi di impegno vanno al di là di quelli obbligatori.

2.1.4.1 Impegni di base

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni di base**:

- applicare sull'intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi aziendali separati non oggetto di impegno, le prescrizioni di seguito indicate e specificate più in dettaglio nelle Norme tecniche regionali di produzione integrata, conformi alle Linee guida approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) insediato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 4890 dell'8/5/2014. L'OTS attesta la conformità dei disciplinari regionali e dei loro periodici aggiornamenti alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell'introduzione di disciplinari di colture in precedenza non considerate, per i quali l'obbligo di applicazione decorre dalla prima campagna successiva a quella di approvazione.

Le Norme tecniche regionali vigenti⁶, redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono state approvate con determinazione dirigenziale n. 230 del 14/2/2018. Le Norme tecniche sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/normetecniche.htm

Esse costituiscono anche il riferimento regionale per l'applicazione del marchio previsto dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai sensi della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

- disporre della certificazione di regolazione volontaria delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;

⁶ La Regione Piemonte si riserva di aggiornarle, qualora necessario, sottoponendole all'approvazione del Gruppo Difesa Integrata (GDI) e del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) per le parti di rispettiva competenza e alla successiva ratifica dell'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) cui i due Gruppi fanno capo, istituito ai sensi del DM 8 maggio 2014 n. 4890 che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;
- conservare la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci;
- avvalersi, per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal PAN), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

Corpi aziendali separati

Ai fini della presente operazione si considerano corpi aziendali separati:

- i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- in aziende biologiche miste, i terreni oggetto della misura 11 che, come richiesto da quest'ultima:
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari) e inoltre
 - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici oggetto della presente operazione; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali);
 - i fruttiferi e la vite.

Più in dettaglio, gli *impegni di base* connessi all'applicazione delle Norme tecniche di produzione integrata sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI DI BASE	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1.1 - Gestione del suolo: seminativi.</p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> Su seminativi con pendenza media >10% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione, e, per pendenze non superiori al 30%, le lavorazioni fino a 30 cm di profondità e la rippatura.</p> <p>b) <i>Solchi acquai temporanei.</i> Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30%, l'impegno richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri l'uno dall'altro; in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>	<p>Condizionalità: a) Lavorazioni. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) Solchi acquai temporanei. BCAA 5: su terreni in pendenza che, in assenza di sistemazioni, presentano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse), la condizionalità richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 80 metri l'uno dall'altro; in situazioni particolari (elevate pendenze che comportino rischi per la stabilità del mezzo meccanico, assenza di rete di scolo, fenomeni di soliflusso), occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>
<p>Impegno 1.2 Gestione del suolo: vigneti e frutteti.</p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, nel periodo primaverile-estivo sono consentite soltanto l'erpatura fino a 10 cm di profondità o la scarificazione; in caso di pendenza media >30% sono ammesse soltanto le lavorazioni puntuali all'impianto e quelle finalizzate all'asportazione dei residui dell'impianto</p>	<p>Condizionalità: a) Lavorazioni. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) Inerbimento. BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di</p>

<p>precedente.</p> <p><i>Inerbimento.</i> L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media >30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche</p>	<p>erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo (discissura o ripuntatura invece dell'aratura, presenza di residui colturali, ecc.).</p>
<p>Impegno 2. Scelta del materiale di moltiplicazione</p> <p>Per le colture <i>ortive</i> si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE".</p> <p>Nei nuovi impianti di <i>fruttiferi</i> effettuati durante il periodo di impegno, deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del DM 20/11/2006 come "virus esente" (VF:virus free) o "virus controllato" (VT: virus tested), per le specie e le varietà per cui tale certificazione è disponibile. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC.</p> <p>In caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso), è richiesto l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus esente". Il Settore Fitosanitario Regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione di varietà locali.</p>	
<p>Impegno 3. Avvicendamento colturale</p> <p>L'impegno richiede di applicare durante il periodo di impegno una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura.</p> <p>In alcuni casi i disciplinari riportano prescrizioni specifiche per determinate colture, quali l'indicazione sull'intervallo da rispettare per il ritorno sulla stessa superficie ed eventualmente sulle colture che possono essere inserite in tale intervallo.</p> <p>In deroga al criterio generale, è consentita una successione comprendente due colture e al massimo un ristoppio per coltura, oppure due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa, limitatamente alle seguenti situazioni: aree collinari e montane; colture orticole intensive; in aziende frutticole o viticole, i seminativi di estensione non superiore a 5 ettari e al doppio della superficie viticola o frutticola aziendale; aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali quali Consorzi irrigui (cosiddette "valbe"); presenza nel quinquennio di colture erbacee foraggere pluriennali.</p> <p>Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p>Condizionalità: Le regole di condizionalità non disciplinano l'avvicendamento colturale.</p>
<p>Impegno 4. Fertilizzazione</p> <p>L'impegno richiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disporre di un'<i>analisi fisico-chimica del terreno</i> per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità, al fine di redigere il piano di fertilizzazione. Entro 12 mesi dall'adesione e durante il successivo periodo di impegno, il beneficiario deve disporre di una o più analisi del terreno in corso di validità, secondo i criteri stabiliti dalle Norme tecniche. Le analisi hanno una validità di 5 anni per parametri variabili quali la disponibilità dei macroelementi, mentre non hanno limiti temporali per caratteristiche permanenti del suolo quali la granulometria, il pH (a meno che siano effettuati interventi di correzione) e il carbonato di calcio totale (calcare). - disporre di un piano di fertilizzazione annuale "a preventivo" 	<p>Condizionalità: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE ; Titolo V del Decreto interministeriale 7/4/2006; Piano di azione per le ZVN approvato con Reg. regionale 10/R del 29/10/2007 e s.m.i.</p> <p>Le aziende agricole ricadenti in ZVN sono soggette a obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali e divieti spaziali e temporali nell'utilizzo degli effluenti e dei fertilizzanti (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in</p>

<p>(schede a dose standard o bilancio), che nella determinazione delle quantità di macroelementi da distribuire per coltura o per ciclo colturale prenda in considerazione, oltre che gli asporti relativi alla produzione attesa, anche la dotazione di fosforo e potassio risultante dalle analisi e le precessioni colturali;</p> <p>- frazionare gli apporti azotati qualora superino 100 kg/ha per le colture erbacee, 60 kg/ha per le colture arboree.</p>	<p>ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1.000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3.000 kg N/anno.</p> <p>I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti si applicano alle aziende aderenti alle misure 10 o 11 (artt 28 e 29 del reg. UE n.1305/2013). In particolare, il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE e il Decreto interministeriale 7/4/2006 prevedono per le aziende ricadenti al di fuori delle ZVN obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti e divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.</p>
<p>Impegno 5. Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti</p> <p>I disciplinari di produzione integrata sono conformi ai principi stabiliti dalla Decisione della CE n. C(96) 3864 del 30/12/96. La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori) i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli con caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili. L'impegno richiede il rispetto di tabelle che specificano per ciascuna coltura le avversità riconosciute come pericolose, i criteri di intervento in base ai quali valutarne la presenza e il livello di pericolosità, le sostanze attive e gli ausiliari ammessi per il loro controllo e ulteriori limitazioni d'uso dettate dai principi generali sopra citati.</p>	<p>Condizionalità: CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari: -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali B34 integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale - Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari devono disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza." - Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. - Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.
<p>Impegno 6. Irrigazione Redazione di un piano di irrigazione (basato sul bilancio idrico della coltura o sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto) o, in alternativa, rispetto dei volumi massimi di adacquamento e registrazione degli interventi irrigui.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando ai sensi della normativa vigente l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.</p>
<p>Impegno 7. Regolazione strumentale delle irroratrici - sottoporre a regolazione strumentale le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale e comunque almeno una volta entro il 15 marzo del quinto anno di impegno. Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative per il mancato rispetto della scadenza sopra indicata.</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari: La direttiva 2009/128/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Le disposizioni attuative nazionali sono state definite dal D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012. Con il D.M. 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</p>

Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par. A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto e comunque entro il 15 marzo del quinto anno di impegno.

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.

Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

Il Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, a integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014, ha previsto che tutte le attrezzature individuate all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015 (che ha modificato l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014) e impiegate per uso professionale nella distribuzione di prodotti fitosanitari, in ambito sia agricolo che extra-agricolo, fossero sottoposte almeno una volta a controllo funzionale entro il 26/11/2016, fatta eccezione per talune tipologie di irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847 del 3/3/2015, per le quali sono indicate scadenze diverse in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Sono considerati validi i controlli funzionali effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE.

L'intervallo fra i controlli funzionali di cui sopra non può superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate dopo tale data.

Fino a ciascuna delle scadenze indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale, cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Il PAN prevede inoltre che le irroratrici nuove acquistate prima del 26/11/2011 debbano essere sottoposte al primo controllo funzionale entro il 26/11/2016 e quelle acquistate dopo il 26/11/2011 entro 5 anni dalla data di acquisto.

Le attrezzature nuove delle tipologie di cui al punto A.3.3 del PAN (attrezzature individuate con decreto ministeriale n. 4847 del 3/3/2015, attrezzature destinate ad attività in conto terzi) devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative del mancato rispetto della scadenza per il controllo funzionale.

In particolare, sono esonerate dal controllo funzionale obbligatorio la seguenti attrezzature:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o

	<p>dotate di pompante a leva manuale;</p> <p>- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.</p> <p>Il PAN prevede che ogni utilizzatore professionale esegua autonomamente la regolazione obbligatoria annuale delle irroratrici, compilando un'apposita scheda comprendente le date e i volumi di irrorazione, che deve essere conservata con il registro dei trattamenti (par. A.3.6).</p> <p>Le azioni 214.1 e 214.2 richiedono di oltrepassare il requisito minimo, con l'impegno a effettuare durante il periodo di impegno quinquennale due controlli funzionali anziché uno solo. Le disposizioni per l'attuazione di tale impegno sono riportate nei capitoli che trattano in dettaglio le due azioni.</p>
<p>Impegno 7a) Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici; - registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti; - conservare per l'intero periodo di impegno le registrazioni sopra indicate e la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci. 	<p>Condizionalità: - CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. - CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF</p>

L'operazione non è applicabile ai boschi di noce e castagno, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta. Gli orti familiari, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili al sostegno.

Nel 50% delle aziende estratte a campione per il controllo in loco e sottoponibili a prelievo sulla base delle tabelle di rischio del Settore Fitosanitario, è previsto un prelievo di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui dei fitofarmaci.

2.1.4.2 Impegni aggiuntivi/facoltativi

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

Impegno 8. Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) nel frutteto o nel vigneto da proteggere, al fine di disorientare i maschi della specie da combattere e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza ricorrere all'impiego di insetticidi alcune specie di fitofagi di particolare rilievo, quali Cydia molesta su pesco, Cydia funebrana su susino, Cydia pomonella su melo e pero, Lobesia botrana (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbi chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti. Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di frutteti e vigneti, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

Le modalità di attuazione dell'inerbimento sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.

Impegno 10. Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chiroterteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

L'impegno è applicabile alle *colture oggetto dell'impegno di base*.

Impegno 11. Erbai autunno-vernini da sovescio

La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo e favorisce la diversità biologica e la dotazione di sostanza organica dei suoli.

L'impegno è applicabile ai *seminativi*.

Impegno 12. Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, esse non vengono sommerse.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI FACOLTATIVI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 8 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale. L'impegno è applicabile a <i>melo, pero, pesco, susino, vite</i>. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche. Eventuali trattamenti contro il fitofago verso cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non devono superare 4 trattamenti per melo e pero, 3 trattamenti per pesco e susino (4 nelle casistiche particolari individuate dal Settore Fitosanitario) e 1 trattamento per la vite Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p>	<p>Condizionalità: I criteri di gestione obbligatori relativi all'impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusionale. I requisiti minimi di impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusionale.</p>
<p>Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite. L'impegno è applicabile a: <i>melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite</i>. Per il <i>nocciolo</i> sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non supereranno il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che negli anni successivi, in una situazione media, non sia presente un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Pertanto, l'impegno facoltativo riferito all'inerbimento può interessare nocciolati giunti al massimo al nono, al decimo o all'undicesimo anno dall'impianto, per domande giunte rispettivamente al secondo, al terzo o al quarto anno di impegno.</p> <p>a) <i>Frutteti di pianura.</i> La pratica ordinaria comprende l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila.</p> <p>b) <i>Frutteti di collina/montagna e vigneti</i> La pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno richiede di adottare (invece della lavorazione) l'inerbimento permanente dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottofila che corrispondono a livelli di aiuto differenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbo chimico del sottofila; - inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico). <p>Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. Pertanto, qualora sia effettuato il diserbo chimico del sottofila, la quantità di</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo</p> <p>Impegno di base L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media >30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche.</p>

<p>diserbante per ettaro di vigneto o di frutteto non deve superare il 30% della quantità che le Norme tecniche consentono di distribuire per ettaro di superficie effettivamente coperta dal diserbante (rif. alla colonna "dose e limitazione d'uso" delle Norme Tecniche).</p> <p>L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento localizzato dei fertilizzanti.</p>															
<p>Impegno 10 (facoltativo): Manutenzione di nidi artificiali. L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni: - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chirotteri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita). Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio.</p>	Non pertinenti														
<p>Impegno 11 (facoltativo): Erbai autunno-vernini da sovescio. In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base: - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Devono essere rispettate le seguenti <i>quantità minime</i> di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</p>	BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="165 1608 571 1697">Specie</th> <th data-bbox="572 1608 871 1697">Quantità di seme (kg/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="165 1700 871 1744"><i>Graminacee</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1747 571 1832">Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale</td> <td data-bbox="572 1747 871 1832">120</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1834 571 1883">Loiessa</td> <td data-bbox="572 1834 871 1883">20</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="165 1886 871 1930"><i>Leguminose</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1933 571 1982">Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)</td> <td data-bbox="572 1933 871 1982">50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1984 571 2029">Trifoglio incarnato</td> <td data-bbox="572 1984 871 2029">30</td> </tr> </tbody> </table>	Specie	Quantità di seme (kg/ha)	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120	Loiessa	20	<i>Leguminose</i>		Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50	Trifoglio incarnato	30	
Specie	Quantità di seme (kg/ha)														
<i>Graminacee</i>															
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120														
Loiessa	20														
<i>Leguminose</i>															
Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50														
Trifoglio incarnato	30														

<i>Crucifere</i>	
Colza	40
<p>Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.</p> <p>Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. Qualora nel 2016 sia stata presentata una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni impreviste sopra richiamate, il richiedente può assumere l'impegno facoltativo negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in caso affermativo, l'impegno dovrà essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assumerà come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda relativa al primo anno di effettiva attuazione dell'impegno.</p> <p>Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente (non è consentito il diserbo chimico). Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi o per scopi energetici.</p>	
<p>Impegno 12 (facoltativo): Sommersione invernale delle risaie.</p> <p>a) In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base, mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;</p> <p>b) comunicare preventivamente all'Ente istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento.</p>	Non pertinenti

Per gli impegni facoltativi “erbai autunno-vernini da sovescio” e “sommersione invernale delle risaie”, nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) verranno indicate le particelle che saranno destinate a tali interventi nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse)

impediscano l'effettuazione di tali interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente può presentare entro la scadenza stabilita una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza degli erbai e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze. Se nel primo anno viene comunicata la rinuncia totale, l'adesione resta comunque attiva per i successivi anni di impegno.

2.1.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga, e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 11 novembre 2014 (adesioni 2015 all'azione 214.1) o dal 11 novembre 2015 (adesioni 2016).

2.1.6 Cumulabilità e compatibilità con altre operazioni della misura 10 e le altre misure

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione 10.1.1 con gli aiuti di altre operazioni/azioni della misura 10 e di altre misure.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA						
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI					
			Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e viti	Manutenzione di nidi artificiali	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Sommersione invernale della risaia	
10.1.2	IMPEGNI DI BASE	C			C	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C			C		
		Sommersione invernale della risaia	C			C		
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C			C		
		Realizzazione di un fosso di sezione >	C					C
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione						
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo						
		Apporto matrici organiche	C	C	C	C		C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C			C			
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggiere permanenti						
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C			C	C	
10.1.5	AZIONI	Distribuzione con interrimento immediato	C			C	C	
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C			C	C	
11.1		Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C

11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica				C		
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C	C	C

In particolare, gli impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1, a eccezione di quello relativo agli erbai autunno vernini da sovescio, possono essere assunti su una stessa superficie in aggiunta agli impegni della Misura 11 (Agricoltura biologica), con possibilità di cumulo degli aiuti.

Non sono invece cumulabili con gli impegni della misura 11 gli impegni di base dell'operazione 10.1.1. Tuttavia, è possibile aderire agli impegni di base dell'operazione 10.1.1 anche per superfici oggetto di certificazione biologica (purché non aderenti alla misura 11), trattandosi di un sistema di qualità più restrittivo che prevede l'impiego di mezzi tecnici ammessi dalle norme tecniche di produzione integrata. In questo caso i funzionari incaricati delle verifiche aziendali, nell'ambito del sistema integrato di controllo e vigilanza, devono tener conto del fatto che su parte della SAU aziendale viene richiesta la certificazione del metodo biologico. I prelievi di campioni da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci, in particolare, devono essere effettuati in via prioritaria su appezzamenti oggetto di certificazione biologica (oltre che degli impegni previsti dall'operazione 10.1.1), a condizione che per le colture interessate, in base alle tabelle di rischio predisposte dal Settore Fitosanitario, un prelievo effettuato al momento del sopralluogo sia in grado di evidenziare eventuali trattamenti irregolari. Le relative analisi devono essere finalizzate a rilevare anche i residui di sostanze attive non consentite dalle norme di produzione biologica, pur se ammesse dalle norme di produzione integrata. Gli Uffici istruttori notificano agli Organismi di controllo eventuali violazioni del metodo biologico riferite a terreni oggetto di certificazione biologica.

2.1.7 Compatibilità con i programmi OCM frutta

La presente operazione può intervenire per le aziende socie di OP del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda, comprese le colture ortofrutticole previste dall'allegato I, parte IX del reg. (UE) 1308/13. L'OCM del settore ortofrutticolo, invece, interviene a favore delle aziende socie di OP per l'acquisto di mezzi tecnici e di agenti utilizzati per la confusione sessuale e per l'applicazione della tecnica. Pertanto, le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta che prevedono l'applicazione della lotta confusione *non sono ammissibili* al sostegno del corrispondente impegno facoltativo nell'ambito della presente operazione.

2.1.8 Compatibilità con l'azione 10.1.4/1

L'operazione 10.1.1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di baseline e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che

quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

2.1.9 Conversione in impegni di altre operazioni

E' autorizzata la *conversione* (riferita a specifiche particelle catastali) di impegni dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) in impegni delle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere), 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). In questi casi infatti la trasformazione dei seminativi, seppure condotti secondo tecniche di produzione integrata, in foraggere pluriennali (azione 10.1.4/1) o in superfici improduttive (altre azioni indicate) determina benefici ambientali che includono l'azzeramento dei trattamenti diserbanti e inoltre, per le superfici stabilmente inerbite, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni e la copertura permanente del suolo.

Gli impegni attivati a seguito della conversione saranno finanziabili a condizione che le domande risultino collocate in posizione utile nelle rispettive graduatorie.

2.1.10 Entità del premio annuale

2.1.10.1 Impegni di base

Il premio "introduzione" si applica per 5 anni alle aziende che non hanno aderito al metodo di produzione integrata nell'ambito del PSR 2007-2013 e nemmeno del PSR 2000-2006.

Il premio "mantenimento" si applica per 5 anni alle aziende che non ricadono nel caso precedente.

<i>Impegni di base</i>		
Gruppi di colture/coltura	Importi €/ha	
	Mantenimento	Introduzione
Vite e fruttiferi minori (1)	350	500
Fruttiferi principali (2)	400	585
Noce (3) e castagno (3)	155	190
Altri seminativi (inclusi i cereali destinati all'alimentazione animale)	115	140
Riso	170	210
Ortive estensive (4)	230	280
Ortive intensive	400	475
Foraggere	75	90

(1) Fruttiferi minori: actinidia albicocco, ciliegio, piccoli frutti, nocciolo, olivo

(2) Fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino

(3) coltivazioni da frutto

(4) Ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio

La definizione dei premi dell'operazione 10.1.1 è stata effettuata in modo da non compensare impegni corrispondenti agli obblighi di "inverdimento" (articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013). In particolare, il rispetto dei criteri di avvicendamento costituisce un impegno non remunerato e, pertanto, non presenta rischi di duplicazione di pagamento rispetto alla pratica "greening" di diversificazione colturale. Gli aiuti pertanto possono essere percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e sono soggetti al rispetto degli obblighi di "inverdimento".

2.1.10.2 Impegni facoltativi

	Importi in €/ha
a) Metodo della confusione sessuale	
Melo	150
Pero, Pesco e Susino	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila a)	110
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila b)	300
Frutteti di pianura	200
c) Manutenzione di nidi artificiali	55
d) Erbai autunno-vernini da sovescio	180
e) Sommersione invernale delle risaie	190

Le imprese agricole che aderiscono all'impegno di base dell'operazione e, inoltre, partecipano a progetti di organizzazioni di produttori per l'applicazione della lotta confusione nell'ambito dell'OCM del settore ortofrutticolo, possono assumere l'impegno facoltativo "metodo della confusione sessuale" (ricevendo il corrispondente punteggio di priorità), ma non possono ottenere il relativo sostegno nell'ambito della presente operazione. Le imprese in questione sono comunque tenute a rispettare tutte le condizioni previste dall'impegno facoltativo, assoggettandosi ai controlli e alle riduzioni di pagamento derivanti da eventuali inadempienze.

Come per gli impegni di base, non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di "inverdimento". In particolare, la coltivazione dell'erbaio autunno vernino da sovescio non viene utilizzata come impegno equivalente alle pratiche di "inverdimento" relative alle "aree di interesse ecologico" e alla "diversificazione colturale".

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II⁷ del reg. (UE) 1305/2013.

2.1.11 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

⁷ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

2.2.1 Descrizione degli interventi

L'operazione tende a mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento. L'operazione, inoltre, richiede l'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene, quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale e l'altro del riso, il mantenimento delle stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio

e secondariamente, in riferimento ad alcuni impegni facoltativi:

- migliorare la conservazione del sistema suolo
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

La salvaguardia della biodiversità tende, fra l'altro, ad accrescere il controllo naturale delle zanzare favorendo il compimento del ciclo biologico dei loro predatori naturali (girini, libellule, pesci. ecc.), che nelle condizioni ordinarie risultano fortemente limitati dalle ripetute fasi di asciutta. Nel favorire la complessità dell'agroecosistema, l'intervento presenta quindi potenziali riflessi positivi sulla qualità di vita delle popolazioni locali e anche sull'attrattiva dei territori risicoli per una fruizione ricreativa, didattica, di studio e di ricerca naturalistica.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.02	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***		**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

2.2.2 Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile a superfici ricadenti nel territorio regionale e coltivate a riso in sommersione (anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta).

La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari.

2.2.4 Impegni di base

L'operazione prevede l'assunzione degli impegni di base, richiesti a tutti gli agricoltori aderenti, e l'adesione facoltativa a impegni aggiuntivi.

Gli impegni di base sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, lungo uno o più lati sul perimetro della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 40 cm. Il rapporto fra la lunghezza di totale dei fossi e la superficie totale oggetto di impegno deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Il beneficiario deve disporre di una rappresentazione cartografica delle camere di risaia e dei fossi oggetto di impegno, con l'indicazione delle rispettive superfici e lunghezze. Tale documentazione deve essere fornita ai funzionari incaricati in caso di eventuali controlli in azienda.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e imprevedute (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2. Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea.</p> <p>L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con un lato lungo il quale è stato realizzato il fosso che beneficia del sostegno dell'operazione.</p> <p>In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone. La miscela di semente potrà essere composta da sole graminacee poliennali, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o da graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.) ed Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.).</p> <p>Per non compromettere le finalità naturalistiche dell'intervento, sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 15 marzo e la fine di luglio di ogni anno del periodo di impegno.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p>La scelta di lasciare la vegetazione spontanea o di seminare determinate specie e le modalità di gestione degli argini inerbiti devono tenere conto dell'eventuale presenza di specie protette dalla direttiva Habitat, attenendosi alle specifiche norme per la loro tutela.</p>	
--	--

Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di attuazione dell'impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all'altro, entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

2.2.5 Impegni aggiuntivi

In aggiunta agli impegni di base possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli d condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno aggiuntivo 1: Mantenere le stoppie in campo nel periodo invernale. Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, per poi effettuare (nello stesso anno) le operazioni preparatorie del terreno e la semina della successiva coltivazione di riso. L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno aggiuntivo 2: Sommersione invernale delle risaie. In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base: a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio; b) comunicare preventivamente all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'intervento.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino. In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base: – coltivare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza (in peso) di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita creando in particolare, ove necessario, adeguati canali di scolo per evitare ristagni; – non sottoporlo a fertilizzazioni o a trattamenti fitosanitari – mantenerlo in campo almeno fino alla fine di febbraio e quindi sovesciarlo. L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità di seme deve essere commisurata alla superficie oggetto dell'impegno facoltativo, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Devono essere rispettate le seguenti <i>quantità minime</i> di seme per ettaro di</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

superficie oggetto di impegno.

Specie	Quantità di seme (kg/ha)
<i>Graminacee</i>	
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120
Loiessa	20
<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50
Trifoglio incarnato	30
<i>Crucifere</i>	
Colza	40

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. Qualora nel 2016 sia stata presentata una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni impreviste sopra richiamate, il richiedente può assumere l'impegno facoltativo negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in caso affermativo, l'impegno dovrà essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assumerà come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda relativa al primo anno di effettiva attuazione dell'impegno.

Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici.

L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.

<p>Impegno aggiuntivo 4: Realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.</p> <p>Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati sul perimetro della camera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro; • <i>oppure</i> un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro; <p>Al fine di rispettare il rapporto di 100 m di lunghezza/ha, condizione necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Come nell'impegno di base, il fosso deve essere mantenuto costantemente allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.</p> <p>Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e imprevedute (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p> <p>L'impegno deve essere attuato, a partire dall'anno di assunzione, fino al termine del periodo di applicazione dell'impegno di base.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie; ciascuno di essi è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno aggiuntivo 4).</p>	

Per gli impegni facoltativi “mantenimento delle stoppie nel periodo invernale”, “erbai autunno-vernini da sovescio” e “sommersione invernale delle risaie”, nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) verranno indicate le particelle che saranno destinate a tali interventi nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze imprevedute (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12 di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo, mediante l'apposita funzione informatica, una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza degli erbai e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze. Se nel primo anno viene comunicata la rinuncia totale, l'adesione resta comunque attiva per i successivi anni di impegno.

2.2.6 Durata

La durata degli impegni di base è quinquennale (con possibilità di proroga) e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 11 novembre 2015.

2.2.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

Gli aiuti dell'operazione 10.1.2 sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e con quelli di altre misure, come indicato nella tabella seguente:

		10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE					
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				
			Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	
10.1.1	IMPEGNI DI BASE	C	C	C	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale					
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite					
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C	C	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
	Sommersione invernale della risaia	C				C	
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	C	C	C	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo					
		Apporto matrici organiche	C	C	C		C
		IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C	C	

2.2.8 Entità del premio annuale

- Impegno di base: 125 euro/ha

- Impegni facoltativi:

1. Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale 40 euro/ha
2. Sommersione invernale della risaia 90 euro/ha
3. Erbaio da sovescio autunno-vernino 180 euro/ha
4. Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base:
 - largh. 80 cm, prof. 100 cm 235 euro/ha;
 - largh. 60 cm, prof. 60 cm 55 euro/ha;

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di 600 euro/ha (allegato II del regolamento UE n. 1305/2013).

2.2.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di

impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

2.3.1 Descrizione degli interventi

Il rischio di degrado biologico dei suoli agricoli piemontesi con impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e a colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo. L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità sul territorio regionale di:

- migliorare la conservazione del suolo
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole,
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio,
- concorrere alla conservazione della sostanza organica del terreno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Operazione	Componente ambientale				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (Miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (Riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.3	**	**	***		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione 10.1.3 si articola in tre azioni, che costituiscono gli impegni di base:

Azione 10.1.3.1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione.

Azione 10.1.3.2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Azione 10.1.3.3 : Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale

In aggiunta all'impegno di base è possibile assumere l'impegno facoltativo "Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio".

2.3.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3 deve essere almeno pari a 1 ettaro.

Azioni 1 e 2 (Minima lavorazione e Semina su sodo)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto nell'anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda risulti nella sez. Attrezzature del Fascicolo aziendale (del beneficiario o del soggetto collettivo) una Seminatrice da sodo o altra macchina operatrice o attrezzatura funzionale alla lavorazione prevista, specificandolo nel campo note. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

Azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio), come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007; la verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti in Fascicolo nella validazione con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Sono escluse dell'aiuto le aziende che risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico. Ai fini del presente bando, si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura. Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" il soggetto che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbia dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considera altresì "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" anche l'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco soci, che nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Soggetti collegati.

Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)

Sono ammissibili all'aiuto le sole superfici coltivate a seminativo che siano oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2. L'erbaio non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

2.3.4 Impegni di base

Alla presentazione della domanda di sostegno si sottoscrivono gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni di base sono i seguenti:

Azione 10.1.3/1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 Non effettuare arature o vangature; sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza. (es. erpici a denti, erpici a dischi).</p> <p>Impegno 2 Non effettuare lavorazioni del terreno oltre i 15 cm di profondità.</p> <p><i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di minima lavorazione devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari). Non sono consentite ripuntature o rippature oltre i 15 cm di profondità, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p> <p><i>La semina può essere svolta con qualsiasi seminatrice, anche da sodo. Le macchine combinate sono utilizzabili, purché non abbiano organi lavoranti mossi dalla presa di forza.</i></p> <p><i>Le operazioni di fertilizzazione con interrimento sono assimilate ad una lavorazione del terreno, e pertanto devono rispettare il vincolo dei 15 cm di profondità.</i></p> <p><i>Non sono oggetto di questi due impegni gli interventi colturali che non comportino movimentazione del suolo (es. irrigazioni, trattamenti, fertilizzazioni senza interrimento, raccolte)</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 3 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il 2016, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza in campo della coltura intercalare.</i></p>	<p>Attività minima: come sopra</p>
<p>Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di lavorazione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo). Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione</i></p>	<p>Non pertinenti</p>

di rettifica.	
<p>Impegno 6 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di: lavorazione del suolo, semina, concimazione con interrimento, raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare irrigazioni, trattamenti, concimazioni senza interrimento.</i></p> <p><i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	Non pertinenti
<p>Impegno 7 In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	Non pertinenti

Azione 10.1.3/2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 Effettuare la semina diretta su sodo o, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm, la lavorazione in bande.</p> <p><i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).</i></p> <p><i>La lavorazione in bande consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva.</i></p> <p><i>La seminatrice da sodo deve essere utilizzata per tutte le colture che nel quinquennio si succedono sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari), con l'eccezione del riso seminato in acqua. Le seminatrici combinate sono utilizzabili, purché rispettino i vincoli indicati.</i></p> <p>Impegno 2 Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature o rippature.</p> <p><i>Non sono consentite ripuntature o rippature, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 3 Mantenere sul terreno i residui colturali della coltura principale in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching).</p> <p><i>Nel caso che la coltura principale sia un cereale, per residui colturali si intendono le sole stoppie. In risaia non è consentita la bruciatura delle paglie.</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture.</p> <p>Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p>Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il quinquennio di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i></p> <p><i>Poiché il terreno non può essere lavorato, l'eventuale intercalare non oggetto di raccolta viene disattivata e lasciata in superficie.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di semina, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 7 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di semina e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare eventuali irrigazioni, trattamenti, concimazioni.</i></p> <p><i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 8 In caso di noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti/contratti, i quali devono essere dettagliati rispetto al tipo di lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p> <p><i>Le fatture relative al noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, in cui deve essere dettagliato il lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata), devono essere trasmesse all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa</i></p>	<p>Non pertinenti</p>

Azione 10.1.3/3 : Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

<p>Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche</p>	<p>Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.</p>
---	---

<p>Impegno 1. Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento dei reflui zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010.</p> <p>Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.</p> <p><i>E' possibile utilizzare uno o più dei seguenti materiali: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido dei reflui zootecnici, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Le frazioni solide da separazione solido/liquido possono essere state oggetto di compostaggio. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al letame" ai sensi dell'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. palabili avicunicoli). Il quantitativo minimo annuo di matrici organiche è da intendersi come valore medio aziendale per ciascuna tipologia colturale (arboree da frutto, erbacee di pieno campo).</i></p> <p><i>Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%.</i></p> <p><i>La documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna. Tale documentazione, insieme agli eventuali referti analitici, va conservata in azienda per l'intero periodo di impegno.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitosanitari: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p>
<p>Impegno 2. Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.</p> <p><i>Per la redazione del Piano di concimazione annuale è possibile utilizzare l'applicativo informatico PUA/PUAS o il bilancio semplificato previsto dall'operazione 10.1.1. Per la definizione della dose massima di azoto apportabile in campo, valgono i massimali previsti dalle vigenti normative agro-ambientali, anche qualora tali massimali risultassero più stringenti rispetto alla dose prevista nell'impegno 1.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 3: In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.</p>	<p>Condizionalità: non previsto.</p> <p>Altri: non pertinenti.</p>
<p>Impegno 4: Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il quinquennio di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Quando la coltura raccolta ha un ciclo autunno-vernino, l'intervallo tra questa e la semina successiva può essere maggiore di 40 giorni, ma è comunque necessario seminare una coltura a ciclo autunno-vernino. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre. L'impegno 5 non si applica ai terreni con colture permanenti.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>

<p>Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p>	Non previsti
<p>Impegno 7 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di semina, distribuzione delle matrici palabili e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Nel caso delle risaie, qualora attuata, va annotata anche la sommersione che segue la distribuzione della matrice organica.</i></p> <p><i>Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio concimazioni minerali, trattamenti e irrigazioni.</i></p> <p><i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 8. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p> <p><i>Le fatture relative al noleggio delle macchine necessarie o al ricorso a contoterzisti, in cui deve essere dettagliato il lavoro svolto, devono essere trasmessa all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>

L'azione 1 è alternativa all'azione 2 ed è cumulabile con l'azione 3. L'azione 2 è alternativa all'azione 1 ed è cumulabile con l'azione 3.

2.3.5 Impegno aggiuntivo (facoltativo)

In aggiunta agli impegni di base può essere assunto un impegno facoltativo:

Descrizione degli impegni e specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Erbai autunno-vernini da sovescio</p> <p>In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino di leguminose, graminacee o crucifere, in purezza o consociate, mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva 	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono</p>

e quindi effettuare il sovescio;
 - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari.
 L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.

Specie	Quantità di seme (kg/ha)
<i>Graminacee</i>	
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120
Loiessa	20
<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50
Trifoglio incarnato	30
<i>Crucifere</i>	
Colza	40

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze imprevedute che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. Qualora nel 2016 sia stata presentata una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni imprevedute sopra richiamate, il richiedente può assumere l'impegno facoltativo negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in caso affermativo, l'impegno dovrà essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assumerà come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda relativa al primo anno di effettiva attuazione dell'impegno.

E' vietato raccogliere ed asportare la coltura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. Se l'impegno facoltativo viene assunto su superfici oggetto dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo), poiché il terreno non può essere lavorato, l'erbaio dopo la disattivazione viene lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo.

L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno

richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.

di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.

Per l'impegno facoltativo "erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) verranno indicate le particelle che saranno destinate a tale intervento nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12 di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza degli erbai e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze. Se nel primo anno viene comunicata la rinuncia totale, l'adesione resta comunque attiva per i successivi anni di impegno.

2.3.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga.

Il periodo di impegno per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 11 novembre 2015.

2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure:

		10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA			
		AZIONI			IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio
		10.1.3.1 minima lavorazione	10.1.3.2 semina su sodo	10.1.3.3 Apporto matrici	
10.1.1	IMPEGNI AGGIUNTIVI	IMPEGNI DI BASE		C	C
		Metodo della confusione sessuale		C	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		C	
		Manutenzione di nidi artificiali		C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino			
		Sommersione invernale della risaia		C	
10.1.2	IMPEGNI AGGIUNTIVI	IMPEGNI DI BASE		C	C
		Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale		C	C
		Sommersione invernale della risaia		C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino			
		Realizzazione di un fosso di sezione >		C	C

10.1 .4	Conversione di seminativi in foraggere permanenti				
	Diversificazione colturale in aziende maidicole	C	C	C	C
10.1.5	Distribuzione con interrimento immediato	C			C
	Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C		C
13.1. 1	Indennità compensativa	C	C	C	C

2.3.8 Adeguamento degli impegni dall'azione 10.1.3/1 all'azione 10.1.3/2

I beneficiari dell'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) sono autorizzati ad adeguare l'impegno originariamente sottoscritto in un impegno nell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo o strip till) presentando tramite il portale SIAP entro i termini previsti la domanda di pagamento 2018. Tale adeguamento consente di intensificare gli effetti ambientali delle tecniche attuate, migliorando l'efficienza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si specifica inoltre che:

- l'impegno adeguato è da rispettarsi per la durata rimanente rispetto all'impegno iniziale (es. per ulteriori 3 anni se l'adeguamento decorre dal 2018)
- l'incremento di premio ad ettaro relativo all'azione 2 sarà corrisposto a condizione che ci sia la disponibilità economica a coprirlo; in caso di fondi insufficienti, resta comunque garantito il premio relativo all'azione 1.

2.3.9 Entità del premio annuale

Impegni di base

L'importo del sostegno è quantificato come segue:

Azione 10.1.3.1.: 180 € per ettaro per anno,

Azione 10.1.3.2: 280 € per ettaro per anno,

Azione 10.1.3.3: - Ammendanti compostati: per le Colture erbacee 260 €/ha/anno e per le Colture arboree 180 €/ha/anno;

- Altre matrici diverse dagli ammendanti compostati: per le Colture erbacee 300 €/ha/anno e per le Colture arboree 180 €/ha/anno.

Impegni facoltativi

Per l'impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine": 230 euro per ettaro per anno. Il premio si percepisce nei soli anni di reale attuazione dell'impegno aggiuntivo. I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II⁸ del reg. (UE) 1305/2013.

2.3.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

⁸ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI

2.4.1 Descrizione degli interventi

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/1), la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (10.1.4/3) e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" (10.1.4/2).

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente:
 - sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
 - limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
 - migliorare la conservazione del sistema suolo;
 - sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti aspetti ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione					
	4a	4b	4c	5a	5d	5e
10.01.04	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Risparmio idrico	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	**	**	**		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggere permanenti;
- 10.1.4/2: Diversificazione colturale in aziende maidicole;
- 10.1.4/3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Le azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3 determinano benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle colture foraggere permanenti e delle fasce inerbite ai margini dei campi di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitosanitari su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

L'azione 10.1.4/2 consente di conseguire, attraverso l'adozione di un criterio di avvicendamento, un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica "greening" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno. L'introduzione o l'accresciuta incidenza

nell'ordinamento ambientale, in parziale sostituzione del mais, delle colture ammissibili al sostegno determinano benefici ambientali che comprendono:

- per cereali vernini, colza e ravizzone, i minori consumi idrici e la copertura autunnale e invernale del terreno;
- per le leguminose, la concimazione minerale ridotta o azzerata, l'azione a favore degli impollinatori e, nel caso di colture poliennali quali l'erba medica, la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per il girasole, le minori esigenze irrigue;
- per il sorgo, la riduzione dei trattamenti fitosanitari e le minori esigenze irrigue;
- per la canapa, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari;
- per i prati avvicendati, l'elevato sequestro di carbonio, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per i terreni ritirati dalla produzione, l'elevato sequestro di carbonio, l'assenza di trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno.

2.4.2 Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggere permanente, sulle superfici oggetto di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4. del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo ⁹.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole)

L'azione è applicabile ad aziende in cui l'incidenza media del mais, attestata dall'anagrafe agricola regionale, sia risultata maggiore o uguale al 75% della superficie complessiva dei seminativi

9

Linee guida della Commissione relative ai prati permanenti contenute nel documento "DS-EGDP-2015-02_FINAL".

durante il periodo di riferimento 2011-2014 (nel quale i vincoli di “inverdimento” non erano in vigore). Pertanto deve trattarsi di aziende già attive durante il periodo di riferimento. In aziende che soddisfino tale requisito, l’azione richiede di conseguire un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di “inverdimento” e alla situazione aziendale precedente l’assunzione dell’impegno.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui può essere assunto l’impegno, coincidente con la superficie complessiva dei seminativi aziendali, è pari a 3 ettari.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

L’intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

2.4.4 Impegni

L’operazione si articola in tre azioni che richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E’ fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le colture foraggere ammissibili al sostegno sono <i>prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), prato-pascolo</i> e altre <i>foraggere di durata almeno quinquennale</i>. Le foraggere permanenti devono essere seminate tra l’inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell’azione 214.4 fino all’anno antecedente quello di assunzione dell’impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggera permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2. <i>Eseguire gli sfalci</i> previsti dalla pratica ordinaria e <i>non effettuare trattamenti fitosanitari</i> sulle foraggere permanenti oggetto di aiuto</p>	<p>Condizionalità:</p> <p><i>Effettuare gli sfalci delle foraggere permanenti:</i> non collegato a vincoli di condizionalità.</p> <p><i>Utilizzo dei fitofarmaci:</i> il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni d’uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l’impiego dei dispositivi di protezione, il corretto stoccaggio, l’abilitazione all’acquisto e all’impiego dei fitofarmaci in corso di</p>

	validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci. Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 3. Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i> , da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.	Non pertinenti

Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1 - Conformità alla diversificazione "greening". In aziende nelle quali prima dell'assunzione dell'impegno, nel periodo 2011-2014, l'incidenza media del mais sui seminativi era uguale o superiore al 75%, garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza sulla superficie a seminativi di almeno 3 colture, delle quali la principale può rappresentare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.	Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 2. Adottare il seguente criterio di avvicendamento: - nessuna coltura annuale può ricorrere su una determinata particella per più di tre volte nel quinquennio e/o per due anni consecutivi; - su ciascuna particella oggetto di impegno si devono susseguire nell'arco del quinquennio almeno tre colture, tranne che in caso di inserimento di un prato avvicendato (almeno biennale) o di ritiro dalla produzione per almeno due anni (anche non consecutivi). Tali utilizzi del suolo, infatti, apportano maggiori benefici ambientali rispetto alle altre colture ammissibili, in virtù della riduzione o eliminazione dei trattamenti e della copertura del terreno per l'intera campagna agraria. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.	Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

Il divieto di coltivazione per più di tre anni su cinque comporta un'incidenza della coltura prevalente non superiore al 60% dei seminativi, invece del 75% consentito dalla pratica di "inverdimento" o, per aziende con non più di 10 ettari di seminativo, dell'incidenza pari o superiore al 75% riscontrata (quale criterio di ammissibilità) durante il periodo di riferimento.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture:
cereali autunno-vernini (anche in caso di semina primaverile), *colza*, *ravizzone*, *leguminose annuali*, *girasole*, *sorgo*, *canapa*, *erbaio annuale* (non intercalare), *prato avvicendato*, *ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa* (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1</p> <p>- realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale. Gli inerbimenti devono essere ottenuti da semente di specie autoctone che comprendano sole graminacee, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.), Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> L.), Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.), Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.).</p> <p>- gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.), gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000".</p> <p>Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p> <p>Le strisce inerbite devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno.</p> <p>La documentazione di acquisto del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento.</p>	<p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2</p> <p>- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato)</p>	

2.4.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga, e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 11 novembre 2015 (adesioni 2016) o dal 15 novembre 2016 (adesioni 2017).

2.4.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con quelli di altre operazioni della misura 10, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dalla misura per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR 2014-2020, come indicato nella tabella seguente.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/2 sono cumulabili con quelli delle operazioni e misure indicate nella seguente tabella. L'azione 10.1.4/3 non è cumulabile con altri interventi.

		10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI	
		AZIONI	
		10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti	10.1.4/2 Diversificazione culturale in aziende maidicole
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
		Manutenzione di nidi artificiali	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C
		Sommersione invernale della risaia	
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo	C
		Apporto matrici organiche	C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C
10.1.5	AZIONI	distribuzione con interrimento immediato	C
		distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C C
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica		C C
13.1.1	Indennità compensativa		C C

2.4.7 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

2.4.8 Entità del premio annuale

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):

L'importo annuale del sostegno è di 450 euro/ha.

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole):

L'importo annuale del sostegno è di 435 euro/ha.

La diversificazione colturale richiesta dall'azione può beneficiare dell'aiuto nella misura in cui oltrepassa la baseline, la pertinente pratica di "inverdimento" (laddove applicabile) e le pratiche ordinarie. I pagamenti annuali vengono pertanto attribuiti alle colture ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) Azienda con superficie a seminativi <10 ettari.

Poiché l'azienda non è soggetta alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" e al principio del "non-double funding", si assume come riferimento la conduzione ordinaria dell'azienda nel quinquennio 2011-2014. L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede l'incidenza media di tali colture riscontrata nell'azienda in questione durante il periodo di riferimento. Tale incidenza è compresa fra zero e 25%, trattandosi di aziende in cui almeno il 75% dei seminativi era costituito dal mais.¹⁰

b) Azienda con superficie a seminativi >10 ettari.

L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede il 25% dei seminativi. (Il 25%, infatti, è la percentuale che la pratica di "inverdimento" richiede di destinare a colture diverse dalla principale, dal momento che quest'ultima non può superare il 75%).

Sia nel caso a) che nel caso b), nel caso in cui vi siano seminativi aziendali non ammissibili diversi dal mais (inclusi quelli non ammissibili perché utilizzati ai fini EFA), la procedura di calcolo verifica se la somma delle loro superfici raggiunge la superficie corrispondente alla percentuale di riferimento. La percentuale di riferimento è il 25% se la superficie dei seminativi supera i 10 ettari; altrimenti coincide con l'incidenza media (compresa fra zero e 25%) riscontrata nel periodo 2011-2014. La superficie dei seminativi ammissibili viene decurtata della quota necessaria per raggiungere, in aggiunta agli eventuali seminativi non ammissibili diversi dal mais, la percentuale di riferimento.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

¹⁰ Le linee guida della Commissione Europea "Technical elements of AEC measures" (novembre 2014), nell'allegato II, par. 3.1 (Farms subject to pillar I greening but to which one or more greening obligations do not apply), evidenziano che le disposizioni relative al doppio finanziamento non si applicano alle aziende esentate dagli obblighi "greening" esclusivamente a causa delle loro dimensioni (seminativi fino a 15 ha o 10 ha, rispettivamente nel caso della EFA e della diversificazione colturale).

L'importo annuale del sostegno è di 1.250 euro/ha, ridotto a 210 euro/ha per le superfici utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite).

I pagamenti relativi all'azione 10.1.4/3 non sono cumulabili con quelli di altri interventi.

I premi/ettaro sopra indicati, laddove cumulabili con quelli di altre azioni della Misura 10, non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II¹¹ del reg. (UE) 1305/2013.

2.4.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

¹¹ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha/anno per altri usi della terra.

2.5 OPERAZIONE 10.1.5 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA
--

2.5.1 Descrizione degli interventi

L'operazione promuove l'adozione di tecniche agronomiche a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici non palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili da separazione meccanica solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici organiche, anche digerite), purchè di origine aziendale.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole. L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni acidificanti, in particolare l'ammoniaca, previsti a protezione dell'ambiente e della salute umana dalla Direttiva 2001/81/CE recepita in Italia dal decreto legislativo 171/2004, e aumenta l'efficienza d'uso dei fertilizzanti mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo) e riducendone l'impatto odorigeno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Operazione	Componente ambientale				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.5		**		***	

Il numero degli asterischi aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti della specifica componente ambientale.

I materiali organici devono essere distribuiti nel rispetto dei massimali di azoto imposti dalle normative vigenti.

L'operazione si articola nelle azioni:

Azione 10.1.5.1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Azione 10.1.5.2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande.

2.5.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

Per poter accedere all'aiuto, il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento; inoltre, le matrici distribuite devono essere di origine aziendale. Nel 2016 Tali condizioni di ammissibilità sono state verificate nel modo seguente:

- per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico, ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2007, sulla base delle informazioni presenti nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda, purchè relativa agli anni 2015 o 2016.
- per i beneficiari titolari di impianto a biogas, alle specifiche normative regionali per il digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) e per il digestato classificato sottoprodotto (DGR n. 23-2193 del 5/10/2015). Nel caso dell'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, è da intendersi di origine aziendale il materiale ottenuto nell'impianto stesso.

La superficie aziendale minima oggetto di impegno è pari a 1 ettaro. La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale non palabile espresso in tonnellate, diviso 50 (dose media in t/ha utilizzata per il calcolo del premio). Il quantitativo di materiale non palabile è quello di origine aziendale dichiarato disponibile all'utilizzo agronomico, così come calcolato nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda, purché relativa agli anni 2015 o 2016.

Le tecniche di interrimento immediato o distribuzione sottocotico/rasoterra in bande non devono essere già state prescritte al richiedente nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D.lgs 152/2006.

Possono essere oggetto dell'impegno i soli terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico. Sono pertanto esclusi i terreni presi in asservimento da terzi, o concessi a terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. Regionale 10/R/2007.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarato nella sez. Motori agricoli/Rimorchi agricoli del Fascicolo aziendale un carrobotte attrezzato per la distribuzione con interrimento immediato /sottocotico/ rasoterra in bande. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

Le due azioni possono essere attuate entrambe nella medesima azienda beneficiaria, in quanto si applicano su tipologie di colture differenti che afferiscono a terreni diversi e quindi non si cumulano sulla medesima superficie.

Azione 10.1.5/1.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione

Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche, i prati avvicendati e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo). Le superfici oggetto di impegno possono essere anche oggetto anche dell'azione 10.1.3/1 (Minima lavorazione); i rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari ¹².

Azione 10.1.5/2.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura, e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo). Sono comunque escluse le superfici con leguminose in purezza e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/1. Poichè le superfici oggetto di impegno possono essere anche oggetto anche dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo), i rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari ¹³.

2.5.4 Impegni

Azione 10.1.5/1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di produzione aziendale sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni, provvedendo alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato depositato.</p> <p><i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in post-raccolta, devono rispettare le modalità su indicate.</i></p> <p><i>Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido.. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i></p> <p><i>Per la distribuzione non sono ammesse macchine con sistemi di distribuzione rasoterra o tramite piatto deviatore, nemmeno qualora alla distribuzione segua un'immediata lavorazione del terreno.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili; sui seminativi interrimento entro 24 h dalla distribuzione.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>
<p>Impegno 2: Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le</p>

¹² Nel rispetto dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014.

¹³ Nel rispetto dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014.

	aziende utilizzatrici di fanghi.
<p>Impegno 3. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti.</i></p>	Non pertinenti
<p>Impegno 4. Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio altre lavorazioni del terreno, semine, trattamenti, irrigazioni e raccolte.</i></p> <p><i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 5. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	

Azione 10.1.5/2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Effettuare tutte le distribuzioni di effluente non palabile sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando una macchina per l'interramento del materiale sottocotico (quando il terreno sia inerbito), ovvero una macchina attrezzata per la distribuzione rasoterra in bande (quando il terreno sia inerbito oppure sia oggetto di impegno nell'ambito dell'operazione 10.1.3 - Azione 2).</p> <p><i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in copertura, devono rispettare le modalità su indicate.</i></p> <p><i>Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>

<p>Impegno 2: Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 3. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 4. Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio trattamenti, irrigazioni, raccolte.</i></p> <p><i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 5. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione</p> <p><i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	

La superficie complessiva oggetto dell'impegno 10.1.5 non può diminuire nel corso del quinquennio, fatte salve le tolleranze indicate nella parte generale nell'eventualità della sostituzione di particelle catastali; poiché le superfici investite con le singole colture possono variare annualmente in funzione dell'avvicendamento aziendale, la superficie oggetto dell'azione 1 può variare, purchè in modo complementare all'azione 2, assicurando così che la somma delle superfici oggetto delle due azioni risulti invariata.

2.5.5 Durata

L'impegno di entrambe le azioni è di durata quinquennale e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 11 novembre 2015, non vincolato ad appezzamenti fissi ¹⁴;

2.5.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

Gli impegni relativi alle due azioni sono compatibili a livello aziendale ma non cumulabili sulla stessa superficie, in quanto svolti su colture differenti.

l'impegno dell'azione 1 è alternativo all'azione 2 ed è abbinabile all'operazione 10.1.3 - Azione 1 mentre l'impegno dell'azione 2 è alternativo all'azione 1 ed è abbinabile all'operazione 10.1.3 - Azione 2.

		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI		
		AZIONI		
		10.1.5.1 Interramento immediato di effluenti	10.1.5.2 Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C	C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale		
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C	C
	Sommersione invernale della risaia			
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo		C
		Apporto matrici organiche		
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C	C
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti		
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C	C
11.1	conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C
11.2	mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica		C	C
13.1.1	Indennità compensativa		C	C

2.5.7 Entità del premio annuale

Azione 10.1.5.1 (Distribuzione tramite interrimento immediato): 300 euro/ettaro.

Gli aiuti sono cumulabili sulla stessa superficie con gli impegni dell'Azione 10.1.3/1 (minima lavorazione).

Azione 10.1.5.2 (Distribuzione sottocotico o rasoterra in bande): 70 euro/ettaro

Gli aiuti sono cumulabili sulla stessa superficie con gli impegni dell'Azione 10.1.3/2 (semina su sodo).

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II¹⁵ del reg. (UE) 1305/2013.

¹⁵ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.5.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.6 - OPERAZIONE 1.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI

2.6.1 Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi di canidi, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, innanzitutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.

In sinergia con l'operazione 10.1.9, l'operazione 10.1.6 agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.6	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.6.2 Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione ed all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge/mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse;
- nel caso in cui il beneficiario abbia aderito ma non sia risultato finanziabile, per ottenere l'aiuto deve rispettare comunque tutti gli impegni dell'operazione 10.1.9 così come definiti nel PSR e nel bando relativo, seppure in assenza di sostegno economico;

- le domande aderenti all'operazione devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda;
- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.

A dimostrazione della appartenenza dei cani alle razze di cui sopra, i beneficiari, sono tenuti a produrre:

- a) per i soggetti iscritti al Libro genealogico: copia del certificato ufficiale (pedigree);**
- b) per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico: certificazione di tipicità** rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiania, ed individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta. La certificazione di tipicità dovrà essere allegata alla domanda (esclusivamente tramite piattaforma informatica).

I cani da guardiania dovranno essere presentati per la valutazione, alla suddetta Commissione che rilascerà la certificazione di tipicità.

Con successiva circolare saranno resi noti i luoghi e le date delle riunioni della Commissione

2.6.4 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Aderire all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"	Fare riferimento agli impegni e vincoli dell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"
Impegno 2: Montaggio reti elettrificate: Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni	Non previsto
Impegno 3: Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente	Non previsto
Impegno 4 Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria	Non previsto

La compilazione della domanda di sostegno richiede l'inserimento della razza canina e dei numeri di microchip.

L'eventuale sostituzione dei cani deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, esclusivamente tramite SIAP.

I microchip dei cani condotti in alpeggio devono essere inseriti sui modelli 7 di monticazione e demonticazione.

2.6.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga, e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 15 maggio 2016 o dal 15 maggio 2017 a seconda dell'anno di adesione.

2.6.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

A livello di superficie è cumulabile con l'operazione 10.1.9 e con la Misura 13.1.1. E' cumulabile con i pagamenti per UBA dell'operazione 10.1.8 e con il sostegno degli investimenti di cui alla Operazione 4.4.2.

2.6.7 Entità del premio annuale

L'entità del premio annuo è modulata in funzione della zona altimetrica:

- Collina: 50 euro/ettaro
- Montagna: 50 euro/ettaro

I premi annui di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall'operazione 10.1.9 "Gestione eco-compatibile dei pascoli" sulla stessa superficie. I premi cumulati tra le due operazioni divengono pertanto:

- Collina: 170 euro/ettaro
- Montagna: 160 euro/ettaro.

2.6.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.7 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

2.7.1 Descrizione degli interventi

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio
- e secondariamente:
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
 - diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
 - migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.07	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***	**	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

Azione 10.1.7/1

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso la manutenzione di investimenti effettuati secondo un approccio collettivo.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Azione 10.1.7/2

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

Azione 10.1.7/3

L'azione 10.1.7/3 richiede di realizzare, ai margini delle coltivazioni, superfici inerbite improduttive finalizzate a favorire la biodiversità. Inoltre, tali superfici tendono a tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento da fertilizzanti e fitofarmaci, a incrementare la dotazione di sostanza organica dei suoli e a contrastare l'erosione.

2.7.2 Beneficiari

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

2.7.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per ciascuna delle tre azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro .

Azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide)

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, a condizione che non siano oggetto di impegni in corso

relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno la gestione favorevole all'ambiente di di aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano scaduti.

Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

2.7.4 Impegni

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni:

Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13.</p> <p>Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'irrigazione di soccorso; - il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici; - la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva; - la potatura di formazione e mantenimento. <p>Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sistemazione e pulizia degli argini; - il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici; - il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca. 	<p>Condizionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi. -BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.

<p>Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi. Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>E' vietato trattare le superfici interessate dall'azione con prodotti fitosanitari, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque. Tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	
--	--

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile; - non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle o strisce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>A partire dal secondo anno di impegno, dovranno essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento.</p>	Non pertinenti

Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno.; - gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"; - non sottoporre le fasce inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (<i>impegno non compensato</i>). <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 1: mantenimento/ introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo *Entità del premio annuale*.

2.7.5 Durata

La durata degli impegni è decennale per l'azione 10.1.7/1 e quinquennale per le azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3, con possibilità di proroga,

Per le tre azioni il periodo di impegno delle domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 15 maggio 2016 o dal 15 maggio 2017 a seconda dell'anno di adesione.

2.7.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni o misure del PSR.

2.7.7 Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo stabilito per le "altre utilizzazioni" del suolo dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 ⁽¹⁶⁾, i premi annuali previsti sono i seguenti:

16

L'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 prevede per "altri usi della terra" l'importo massimo di 450€/ettaro/anno ed in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Azione 10.1.7/1.

Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

2.7.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.8 OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO

2.8.1 Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono il ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento o qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.8	***				

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.8.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati, iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

2.8.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono ammessi al sostegno gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono indicate nella tabella seguente:

SPECIE	RAZZE
BOVINA	Pezzata rossa d'Oropa
BOVINA	Varzese o Tortonese
BOVINA	Valdostana Pezzata nera
BOVINA	Barà - Pustertaler
BOVINA	Bruna Linea Carne o Bruna originaria
OVINA	Sambucana
OVINA	Garessina
OVINA	Frabosana
OVINA	Saltassassi
OVINA	Tacola

OVINA	Delle Langhe
OVINA	Savoirda
CAPRINA	Sempione
CAPRINA	Vallesana
CAPRINA	Roccoverano
CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo

Per beneficiare dell'aiuto, i capi devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico o al Registro Anagrafico. Le schede descrittive delle razze interessate sono contenute nell'Allegato del PSR "Descrizione delle razze a rischio di estinzione Misura 10", disponibile sul sito web regionale al link:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2018/2-CAP_8_2_M10_1_8_Descrizione_delle_razze_ed_enti_certificatori_REV_nov_2017.doc

Le domande sono ammissibili se riguardano almeno 1 UBA nel caso di razze bovine.

Il Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020" all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino¹⁷, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. UE n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, prevede che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

2.8.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare capi delle razze minacciate di abbandono mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf	Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000); CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004); CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i. CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)

17

	<p>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p> <p>Attività minime: Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).</p>
<p>Mantenere in allevamento nel corso del quinquennio un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale.</p>	<p>Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)</p> <p>CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000)</p> <p>CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004)</p> <p>CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.</p> <p>CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)</p> <p>CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p>

Il numero dei capi indicati nella domanda di sostegno (1° anno) e ritenuti eleggibili al sostegno, costituisce il riferimento numerico iniziale. Tale riferimento può comprendere capi inferiori ai 6 mesi.

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali descritte al paragrafo omonimo della Parte III, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno. L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento. Il finanziamento dell'aumento del numero di capi richiesto nel corso degli anni è condizionato dalla disponibilità finanziaria dei fondi.

Viene richiesto di fornire:

- in domanda il marchio auricolare dei capi oggetto di sostegno, acquisito tramite collegamento BDN;
- la certificazione rilasciata da ARA Piemonte dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico o al Registro anagrafico corredata da file con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

2.8.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga, e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 15 maggio 2016 o dal 15 maggio 2017 a seconda dell'anno di adesione.

2.8.7 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione, non essendo correlata alla superficie, non dà origine a cumulabilità a livello di premio per ettaro sulla medesima superficie con le altre operazioni e misure, ma è compatibile ad

esempio con: 10.1.1 “Produzione integrata”, impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, 10.1.3.1 “Tecniche di minima lavorazione”, 10.1.3.2 “Tecniche di semina su sodo”, 10.1.5.1 “Distribuzione di effluenti con interrimento immediato”, 10.1.5.2 “Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande”, 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazioni di canidi sui pascoli collinari e montani”, 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”, Misura 11 “Produzione biologica”, Misura 13.1.1. “Indennità compensativa nelle zone montane”.

2.8.8 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento tra il sostegno dello Sviluppo Rurale e gli aiuti della domanda unica, viene effettuata la seguente demarcazione dei pagamenti: i beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili alla presente operazione non possono beneficiare dell’aiuto a titolo dell’art. 52 del regolamento (UE) 1307/2013 per i medesimi capi. Il pagamento infatti non sarebbe giustificabile a livello economico.

L’individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.

2.8.9 Entità del premio annuale

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all’allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all’articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni (...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

In deroga¹⁸ all’importo massimo concedibile, il premio annuale consiste in 400 euro per ogni UBA di tutte le razze autoctone minacciate di abbandono. I capi animali di età inferiore ai 6 mesi non costituiscono oggetto di premio.

¹⁸ L’allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l’importo annuale massimo di 200€ per UBA e prevede in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

2.9 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI

2.9.1 Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento della gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità. Le malghe e i tramuti, intesi come sistemi pastorali posti in territorio montano, costituite da terreni, strutture ed infrastrutture destinati alla monticazione estiva del bestiame, ed all'esercizio dell'attività di alpeggio, garantiscono protezione da valanghe e da erosione; contribuiscono in modo significativo alla regimazione delle acque e ne tutelano la qualità. L'azione del pascolo genera inoltre un'accelerazione del ciclo del carbonio e ne aumenta la fissazione. La convenienza all'utilizzo dei pascoli alpini è molto esigua in assenza di sostegno pubblico, con conseguente possibile abbandono e degrado degli stessi, mentre con metodi di gestione rispettosi dell'ambiente, con incentivi adeguati, ne viene assicurata la conservazione e con essi il tipico paesaggio alpino caratterizzato da notevole attrattività turistica.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di:

- Migliorare la conservazione del sistema suolo
- Ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversità naturale ed agraria
- Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento o qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.9	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.9.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini, equini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

2.9.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

La gestione eco-sostenibile dei pascoli deve soddisfare le seguenti condizioni ¹⁹:

- a) l'intera superficie a pascolo dell'azienda deve essere gestita e mantenuta per evitare sovrapascolamento o sottopascolamento;
- b) la densità del bestiame è definita tenendo conto di tutti gli animali dell'azienda allevati al pascolo o, nel caso di un impegno a limitare l'infiltrazione dei nutrienti, gli animali allevati in azienda che risultino rilevanti per l'impegno in questione.

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini di meno di 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda (il beneficiario deve essere anche il detentore in alpe dichiarato sul Modello 7 di monticazione e sul Modello 7 di demonticazione). Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affitto, affinché questi ultimi possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto dalla presente operazione, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio), salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013. La verifica di tale criterio di ammissibilità verrà fatta al momento di presentazione della domanda e successivamente nel corso dell'istruttoria in base ai dati reali riportati sui modelli 7.

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati nel paragrafo successivo, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni ad eseguire gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013²⁰.

¹⁹

Per poter essere ammesse, le domande aderenti all'operazione, devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda.

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati individualmente come previsto dal Reg. CE 1760/00 e s.m.i. per i bovini, dal Reg. UE 262/2015 per gli equidi e dal Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 (Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 prevede all'art. 4 comma 7 con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino²¹, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. (UE) n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale) per gli ovi/capri.

2.9.4 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Pascolamento turnato: applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica.</p> <p>Il pascolamento turnato deve essere svolto su almeno 4 sezioni di pascolo.</p>	<p>Condizionalità: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche. BCAA 4 - copertura minima del suolo Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti. BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti: D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti</p>

²⁰ Il numero di ettari cui si applicano gli impegni dell'art. 28 (...) può variare da un anno all'altro se: a) questa possibilità è prevista nei PSR;

b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi nonché c) non è compromessa la finalità dell'impegno.

²¹ di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

<p>Impegno 2: Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica: effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno, in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 - 0,5 UBA/ha/anno.</p>	<p>zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo</p> <p>D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati</p> <p>Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione.</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna.</p> <p>Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>
<p>Impegno 3: Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo: compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni</p>	<p>Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>
<p>Impegno 4: Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici: effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI. Decreto MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari.</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) Gestione dei prati o pascoli - restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.</p>
<p>Impegno 5: Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri</p>	<p>Non pertinente</p>

<p>Impegno 6: Divieto di fertilizzazione minerale: divieto di utilizzare fertilizzanti di origine minerale</p>	<p>Condizionalità CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche.</p> <p>Requisiti minimi: Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo.</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013, artt. 43-46 e Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. Il punto 1) regime di fertilizzazione.</p>
<p>Impegno 7: Mantenimento della superficie a pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente</p>	<p>Condizionalità: BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013</p> <p>Attività minima: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo.</p>
<p>Impegno 8: Divieto di sfalci di affienamento: divieto di esecuzione di sfalci per ottenere foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)</p>	<p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 Allegato IX: par. II, punto 1) regime di taglio o falciatura appropriata, asporto del foraggio o fieno.</p>
<p>Impegno 9 (eventuale) Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura): trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione</p>	<p>Non pertinente</p>

Il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) per i capi in affido provenienti da allevamenti fuori Regione;
- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) delle aziende che pascolano sul territorio piemontese e risultano iscritte all'anagrafe agricola regionale, ma che hanno la sede aziendale in altra Regione;
- entro 15 giorni lavorativi dalla monticazione e dalla demonticazione è richiesta la trasmissione del corrispondente Modello 7 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica;
- per il pascolo intracomunale occorre presentare il Modello 7 per “pascolo intracomunale” oppure dichiarazione sostitutiva (utilizzando il fac-simile previsto per il bando 2016) entro i termini indicati in precedenza per il Modello 7, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica.

2.9.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga, e per le domande oggetto delle presenti disposizioni decorre dal 15 maggio 2016 o dal 15 maggio 2017 a seconda dell'anno di adesione.

2.9.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

L'operazione 10.1.9 è cumulabile sulla stessa superficie con la misura 13.1.1 "Indennità compensativa nelle zone montane", e con l'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani". E' inoltre compatibile e cumulabile con l'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, il cui pagamento è effettuato per Unità di bestiame adulto (UBA)".

2.9.7 Entità del premio annuale

I premi annuali, riferiti alle diverse zone altimetriche, sono i seguenti:

- Pianura: 450 euro per ettaro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati in pascoli).
- Collina: 120 euro per ettaro.
- Montagna: 110 euro per ettaro.

2.9.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.10 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

2.10.1 Cumulabilità fra impegni

Il sostegno può essere cumulato sulla stessa superficie tra varie operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili²². I casi di cumulabilità di impegni ammessi dal PSR sono specificati nella trattazione di ciascuna operazione.

Durante il periodo di attuazione di un impegno agro-climatico-ambientale, è consentito assumere nuovi impegni della misura 10 in aggiunta a quello già attivato, mediante una domanda di sostegno riferita a un nuovo bando, nel rispetto delle condizioni di compatibilità fra gli impegni. Il periodo di applicazione dei nuovi impegni decorre dall'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno riferita al nuovo bando.

2.10.2 Conversione degli impegni

Per conversione di impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10 o della misura 11 "Agricoltura biologica", purché questi nuovi impegni risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati²³. La conversione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno originario.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni viene autorizzata, ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) 807/2014, la *conversione* da impegni in corso dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) a impegni delle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere), 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi) mediante partecipazione ai rispettivi bandi. La finanziabilità degli impegni attivati a seguito della conversione è condizionata alla collocazione delle domande in posizione utile nelle rispettive graduatorie

Viene inoltre autorizzata la *conversione* di impegni in corso dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) in impegni dell'operazione 11.1.1 (conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) o dell'operazione 11.2.1 (mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica), prevista dal PSR 2014-2020 ai sensi dell'art. 14, par.1 del reg. (UE) 807/2014. La conversione prevede la

²² articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

²³ le condizioni da rispettare per concedere la conversione sono fissate dal par. 1 dell'art. 14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

continuazione nell'ambito del nuovo impegno degli impegni aggiuntivi eventualmente già in corso di attuazione con il precedente impegno 10.1.1, qualora abbinabili alla misura 11.

2.10.3 Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione degli impegni di un'altra operazione/azione della Misura 10, che si protraggono per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. La normativa prevede che l'*adeguamento* degli impegni debba essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno originario²⁴.

Nei casi consentiti, l'*adeguamento* può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'*adeguamento* può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni viene autorizzato, ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di impegni in corso dell'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) in impegni dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo). La corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

Viene inoltre autorizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, limitatamente alle domande giunte nel 2018 al secondo anno di impegno (adesioni 2017), l'*adeguamento* di impegni in corso dell'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) sotto forma di un prolungamento di un anno, in caso di applicazione dell'intervento su particelle aggiuntive. In tal modo viene garantito anche per queste ultime la durata quinquennale delle foraggere oggetto di sostegno. La corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

Nell'ambito dell'operazione 10.1.1, impegno facoltativo "inerbimento controllato di fruttiferi e vite", per i frutteti di collina/montagna e i vigneti viene autorizzato l'*adeguamento* dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)"

L'intensificazione di impegni preesistenti mediante ampliamento o assunzione ex novo di impegni facoltativi è ammessa soltanto per i seguenti impegni facoltativi:

"sommersione invernale delle risaie", facoltativo per le operazioni 10.1.1 e 10.1.2;

"mantenere le stoppie in campo nel periodo invernale" e "realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base", facoltativi per l'operazione e 10.1.2.

E' fatta salva la possibilità di aumento entro il limite del 20% per gli impegni facoltativi a particelle non fisse.

Per gli impegni facoltativi a particelle fisse (es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite) gli aumenti di superficie di particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente sono ammissibili a finanziamento, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. E' invece

²⁴ Le condizioni per concedere l'*adeguamento* sono fissate dall'art.14, par.2 del reg. (UE) n. 807/2014: a) la conversione deve avere effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente deve essere notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato deve includere gli impegni interessati.

considerata ampliamento di superficie, e quindi non ammissibile a finanziamento, l'assunzione dell'impegno facoltativo su particelle che l'anno precedente non erano abbinate a tale impegno.

2.10.4 Variazione delle superfici impegnate

Secondo quanto specificato nel PSR vigente, in conseguenza della rotazione colturale gli impegni delle operazioni/azioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.7/2, 10.1.9 (e di conseguenza 10.1.6) e l'impegno relativo agli erbai autunno-vernini da sovescio - facoltativo nell'ambito delle operazioni 10.1.2 e 10.1.3 - non si applicano ad appezzamenti fissi. In questi casi, infatti, la variazione delle superfici non compromette la finalità dell'impegno e sono verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n. 1305/2013. Il numero di ettari oggetto di impegno può pertanto variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. L'eventuale variazione delle particelle e degli ettari interessati viene comunicata presentando le domande di pagamento negli anni successivi al primo.

Per le altre operazioni e azioni della misura 10 gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi.

2.10.5 Estensione delle superfici sotto impegno

Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, gli aumenti di superficie in corso di impegno possono essere oggetto di sostegno *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

2.10.6 Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per l'operazione 10.1.1 (produzione integrata), come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

2.10.7 Riduzioni di superfici sotto impegno

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione di superficie una riduzione derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica oggetto di impegno all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto).

2.10.8 Trasferimento dei terreni e degli impegni

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se

CARATTERISTICHE CHE POSSONO ASSUMERE GLI IMPEGNI A PARTIRE DAL 2° ANNO (NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO)

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti devono presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento deve essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

Per poter aderire a una o più operazioni/azioni della sottomisura, è necessario presentare secondo le modalità ed entro i termini stabiliti:

- nel primo anno del periodo di impegno (quinquennale o decennale) *una domanda di sostegno e pagamento*;
- in caso di ammissione al regime di sostegno, una *domanda di pagamento* in ognuno degli anni successivi del periodo di impegno.

3.1 RINVO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari ammessi al sostegno per la prima volta nella campagne 2015 (azione 214.1 adeguata alla 10.1.1 nell'anno successivo), 2016 o 2017 devono presentare la domanda di pagamento per ognuno degli anni successivi al primo, entro i termini fissati dall'Arpea mediante le disposizioni approvate di anno in anno.

Per ricevere gli aiuti dell'annualità 2018 è quindi necessario presentare una domanda di pagamento, entro i termini e con le modalità stabiliti dall'Arpea mediante la Determinazione del Direttore n. 56 del 5/4/2018 avente per oggetto: "Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento PSR 2014-2020 misura 10 e misura 11 e PSR 2007-2014 misura 214"

La citata DD di Arpea n. 56 del 5/4/2018 è reperibile all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/determinazioni/category/466-determinazioni-anno-2018>

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, alla citata determinazione dell'Arpea n. 56 del 5/4/2018 e in particolare ai paragrafi sotto indicati :

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
7. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
9. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
10. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
11. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
12. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;
13. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
14. ESCLUSIONI PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PAR. 16 DEL CAP. 11.4 DEL PSR;

15. CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI

16. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di pagamento deve essere compilata in tutte le sue parti e deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Essa deve includere gli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- Registro di stalla per l'operazione 10.1.9 nei casi previsti dalle presenti disposizioni.

Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC);

Alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, si producono effetti giuridici a partire dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale

3.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci²⁵.

Le domande di pagamento sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono riportati nell'Allegato 4 del DM n. 1867 del 18/1/2018. Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. vengono definite le riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. per le singole operazioni/azioni.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM n. 1867 del 18/1/2018.

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle *superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e la *difformità nel numero di animali* dichiarati e i loro effetti sugli importi dei premi, le conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC dell'Arpa.

²⁵ art. 59 del Reg. UE 1306/2013

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.²⁶

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

A tale proposito si precisa che l'avvio del procedimento "Valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" che ha luogo con la presentazione dell'istanza (domanda di sostegno) per accedere al sostegno di 1 o più delle operazioni (o azioni) della Misura 10 (che partirà il 10 giugno 2017) verrà eseguito con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 15 giugno 2017.

4.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 41-4515 del 29.12.2016 avente per oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione (ecc.)", per i tempi dello svolgimento delle fasi riferite alle domande di pagamento la competenza è in capo all'organismo pagatore Arpea.

4.3 RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di

ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3), prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale, devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti dei beneficiari e dei cittadini nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento. Pertanto, prima di adottare il relativo provvedimento di rigetto, l'ufficio è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ufficio procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio. A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.²⁷

4.4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- c) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell’anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- d) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- e) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- f) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
- g) gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarità del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabili del trattamento dei dati

Sono responsabili del trattamento dei dati il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* delle Strutture temporanee della Direzione agricoltura competenti per territorio.

Diritti dell’interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

4.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Norme statali

- Decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI "DM 25 gennaio 2017 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (17A02343) Serie Generale n. 74 del 29-3-2017, in vigore dal 30.3.2017 e che ha abrogato l'omonimo DM n.3536 dell'8 febbraio 2016.

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

Atti regionali

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 disponibile sul sito regionale al link:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm

Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

DGR n. 14-4814 del 27 marzo 2017 avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2017: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 –Suppl. ord. N. 1 del 30.3.2017)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/13/suppo1/00000001.htm>

Guida al PSR 2014-2020:

<http://www.regione.piemonte.it/agri/quaderni/cms/documentazione/documentazione-psr/15-guida-al-psr-2014-2020-tutte-le-misure-in-sintesi.html>

Testo della misura 10

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/misure_interventi/M10.pdf

Allegato "Tabella di sintesi impegni Misura 10"

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_8-CAP_%208_2_M10_TabellaSintesilImpegni.xls

Allegato "Tabella cumulabilità impegni Misura 10"

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_9-CAP_8_2_M10_TabellaCumulabilitaImpegni.xls

Allegato "Descrizione delle razze a rischio estinzione Misura 10" per l'operazione 10.1.8

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_10-11_razzeRischioEst.pdf

Infografica 8. "Le misure del PSR: sostegno a pratiche vantaggiose per ambiente e clima"

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/video.htm

Video tutorial

Nell'ambito del PAN: Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUsoFito.pdf

4.7 CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico per le informazioni amministrative attivo dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9.00-12.30 e 14-16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00, (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

L'Assistenza sugli applicativi è fornita al numero tel. 011/0824455 lun - ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.